

I Giustiniani: *Cives e Reges*.
Le distinzioni nobiliari del ceto dirigente genovese
dall'età comunale ai riconoscimenti della Regia Consulta Araldica.
Stefano Grillo di Ricaldone

ESTRATTO

Lo storico e giurista Carmelo Arnone in *Il patriziato e la nobiltà civica di fronte alle progettate disposizioni della Costituzione* (Riv. Araldica, 1947, pag. 242 e ss.), sottolineava autorevolmente come la Consulta Araldica del Regno si fosse rapportata al tema delle nobiltà civiche ispirandosi a *discutibili e riesaminabili criteri di massima*.

Nei confronti della nobiltà genovese, né il principio etico del rispetto della verità storica, né il principio giuridico espresso dalla massima *tempus regit actum* furono osservati: molte famiglie si videro, così, riconoscere non i titoli che rappresentavano il loro patrimonio tradizionale ma altri che trovavano fondamento in esigenze di opportunità politica, di percezione sociale o, peggio, che erano frutto di errori manifesti. I Giustiniani costituiscono un esempio paradigmatico.

Brevi incursioni nel sistema politico genovese precinquecentesco, nella Maona di Chio tra il XIV e il XVI secolo e nella corte sabauda della prima metà dell'ottocento, con particolare attenzione al riconoscimento o alla concessione dei relativi titoli nobiliari, confermeranno l'assunto. I titoli derivanti da investiture feudali non sono, naturalmente, oggetto di discussione.

NON CIVES...

Da un punto di vista sostanziale, la Nobiltà di Governo in Genova nasce tra l'XI e il XII secolo, contestualmente all'istituzione comunale, quando i membri di un gruppo di famiglie, in larga parte di origine viscontile, si succedono ereditariamente nel Consolato che regge il governo cittadino. Agli inizi del 1200 troviamo i *cives* di Genova già scissi nei due *ordines* dei *Nobiles* e dei *Populares*, gli uni discendenti dai primi Consoli, gli altri ceto composito che annovera anche famiglie di possidenti dal *more nobilium*, talvolta investiti di importanti signorie feudali, in scalata verso il potere: tra loro i Giustiniani. Lo scontro tra i contrapposti interessi di questi due partiti di governo danneggia Genova, favorendo l'intervento di potenze straniere. Nella classe dirigente genovese si radica, così, la convinzione che l'obbiettivo di una duratura pacificazione si possa raggiungere solo tramite l'abolizione di ogni formale distinzione tra ordini nobiliari e l'unificazione in *ordo unicus*: in quest'ottica, le riforme che si susseguono nel tempo appaiono funzionali allo scopo.

Dal punto di vista formale, dall'inizio del regime comunale in poi, i detentori del potere vengono appellati *Cives* e tale titolo mantengono nei secoli a prescindere dalle forme di governo che si avvicendano in Genova.

Già nel 1201 è norma che il Podestà *eligit in principio suae potestatis VIII Nobiles Viros*. I primi annalisti usano, infatti, il termine *nobilis* dapprima quale aggettivo di *civis* e poi quale sostantivo. I *populares* come i Giustiniani, i Sauli, i Fregoso o gli Adorno, anche se conti palatini, *milites*, signori feudali o dogi sono *cives* qualificati negli atti genovesi come *egregii*, *domini*, illustri, spettabili, magnifici, a seconda della posizione sociale o della carica esercitata, ma mai come *nobiles* fino alla riforma del 1528. Ciononostante la qualificazione nobiliare dei *populares* è

indubbia quanto quella dei *nobiles*: al pari dei discendenti delle famiglie consolari, anch'essi detengono il diritto ereditario di esercitare le magistrature, prima fra tutte il Consiglio degli Anziani nel quale sovente troviamo membri dell'Albergo Giustiniani. Non è infrequente, per giunta, trovare documenti emanati da sovrani stranieri o dai pontefici e indirizzati a esponenti di grandi famiglie popolari genovesi con l'appellativo di *Nobiles*.

Le *Regulae* del 1363, *corpus* legislativo che costituzionalizza le organizzazioni politiche dei *nobiles* e dei *populares* e che rimane in vigore, pressoché immutato, fino al 1528, al capo IX *De Viceducibus et eius officio* prescrive l'obbligo da parte dei Vicedoghi di *renovari facere per notarium eorum librum...hominum omnium tam Nobilium quam Popularium* (dunque gli appartenenti ai due Ordini Nobili)... *de alberghis nobilium... qui ad negotia comunis apti sunt et fuerint* (dunque l'ereditarietà), al fine di consentire al Doge, ai Consiglieri e agli Ufficiali del Comune di eleggere i prescelti alle cariche pubbliche.

Il 15 aprile 1528, cinque mesi prima della riforma dorianiana, il Governatore francese Teodoro Trivulzio, con gli "Anziani", approva il testo di riforma che sarà poi riprodotto dalla Costituzione di settembre. In questa prima riforma, i Nobili di Governo mantengono la denominazione di *cives nobiles* e viene statuito che *eorum posterii cives nobiles appellabantur*.

Nella legge dorianiana del 12 settembre 1528, al cap. II, troviamo confermato che gli ascritti alla Nobiltà vengono chiamati *cives nobiles*.

Le *Leges Novae*, pubblicate in Genova il 17 marzo 1576, non introducono novità in ordine alle titolature spettanti ai nobili governanti che continuano a essere appellati *cives nobiles*.

Anche la deliberazione presa il 16 novembre 1581 dai Serenissimi Collegi, per cui i *Nobili Cittadini nanti al Senato e Magistrati si nominano col titolo di Magnifico*, altra motivazione non ha se non il fatto che tra i Nobili ve ne sono alcuni investiti di feudi e la Repubblica, temendo che l'uso del relativo titolo possa creare nuove distinzioni e significare vassallaggio nei confronti di un sovrano straniero, ne proibisce l'uso all'interno dei propri confini.

Nonostante ciò, per indicare *ex post* la nobiltà di governo la Consulta adoperò il titolo di *Patrizio Genovese*, mera qualifica d'uso riscontrabile nell'epigrafia trecentesca ma estesasi nella prassi soltanto nel '700: i discendenti dagli ascritti al *Liber civilitatis seu nobilitatis* la utilizzarono talvolta e il Governo della Repubblica la tollerò, considerandola comunque indicativa di nobiltà civica.

La Consulta, dunque, ignorando l'uso plurisecolare dell'appellativo di *Nobilis Civis Januae*, omise di considerare tanto la palese preesistenza di una nobiltà di governo alla data del 1528 quanto la diversa qualificazione contenuta nelle legislazioni e negli atti d'archivio pre e post cinquecenteschi.

NON REGES...

I genovesi vantano diritti sull'isola di Chio fin dal 1261, quando Michele VIII Paleologo, per compensarli dei soccorsi avuti nel recupero di Costantinopoli, concede loro privilegi con il trattato del Ninfeo. Nel 1300 si impadronisce di Chio l'ammiraglio genovese Benedetto Zaccaria e Martino, suo figlio, ottiene dall'imperatore Filippo l'investitura dell'isola di Chio per sè e per i suoi successori maschi e femmine, con il titolo di *...Regem et Despotam dicti Regni*. Sebbene risulti a noi incomprensibile come vi possano essere più re e regine di uno stesso regno, una struttura collegiale rientra nella logica dinastica bizantina dell'epoca.

I genovesi vogliono riconquistare l'isola. L'ammiraglio Simone Vignoso, incaricato della spedizione, occupa Chio e i greci si arrendono il 12 settembre 1346. Conformemente a quanto pattuito, Vignoso chiede a Genova l'indennizzo delle spese sostenute ma poiché la Repubblica non è in grado di rimborsare gli armatori delle 29 galee utilizzate, nel 1347 conferisce loro l'amministrazione di Chio. I 29 compagni dell'ammiraglio si costituiscono, così, in società commerciale detta *Maona* e nel 1362 danno vita all'*albergo* Giustiniani.

Nel 1363 l'Imperatore Giovanni Paleologo riconferma ai *nobiles viros* Giovanni Oliviero, Raffaele de Forneto e Pietro Recanelli il possesso nelle forme e nei modi con cui l'avevano avuto gli Zaccaria, cioè *secundum rationem stirpis: videlicet ut eam transmittant in filios ex eorum lumbis procreatos veros heredes et successores; vel etiam in alios, quos ipsi voluerint*. Tale concessione è rinnovata il 14 giugno 1367 a Tommaso Giustiniani. La sovranità di Genova su Chio, anche prima del 1527, anno in cui rinuncia definitivamente a ogni diritto, è soltanto formale e apparente: il 29 settembre 1373, infatti, nell'atto costitutivo della nuova Maona, è riconosciuta ai Giustiniani la facoltà di vendere l'isola. I Maonesi alzano, così, la propria arma in Chio: *di rosso al castello d'argento a tre torri merlate*, ornata del *capo dell'Impero* dal 13 maggio 1417, per concessione dell'Imperatore Sigismondo. A Chio i Giustiniani vengono appellati dal popolo con i nomi di Signori, Principi, Sovrani e Dinasti: ancora nel 1839, la Sacra Rota scrive di Vincenzo *ex nobilissima ianuensi familia Justinianorum dynastarum olim Chii*. Il 15 aprile 1566 i turchi si impadroniscono dell'isola. I Maonesi vengono mandati a Caffa, dove sono poi liberati per intercessione del re di Francia Carlo IX: alcuni tornano a Chio, altri vanno a Genova, altri vengono a Roma, entrando con facilità nella corte pontificia, grazie a Vincenzo Giustiniani, Cardinale sotto Pio V. Questi, infatti, interpone i suoi uffici a favore del cugino Giuseppe Giustiniani e dei suoi cinque figli tra i quali Vincenzo, erede del feudo di Bassano, acquistato il 12 giugno 1595 ed elevato a marchesato da Paolo V il 22 novembre 1605. Improprio, nel 1631 Vincenzo istituisce erede universale Andrea Giustiniani figlio di Cassano, sposo di Maria Pamphili nipote di Innocenzo X, con disposizione fedecommissaria che tante discordie provocherà nei secoli a venire. Da quel matrimonio, il titolo di Principe di Bassano, concesso il 21 novembre 1644. La linea primogeniale del principe Andrea si estinguerà nel 1826 con altro Vincenzo: il feudo di Bassano andrà agli Odescalchi (1854), il nome, il rango e gli onori della famiglia Giustiniani sopravvivranno nei Bandini (1863), ma i titoli derivanti dalla legittima sovranità di Chio non avranno alcun seguito nell'Italia sabauda.

MA PATRIZI GENOVESI E MARCHESI.

Il 21 giugno 1845 un parere del Procuratore Generale della Camera dei Conti del Regno di Sardegna rammenta come *...presso il volgo... si tiene in maggior conto una famiglia nobile da non molto tempo ma decorata di un titolo feudale, che un antico Casato in possesso del singolare titolo di Nobile... - aggiungendo - Ciò non toglie che dalle persone colte tengasi il contrario...*

Nel 1815 la Repubblica di Genova passa con il titolo di Ducato alla corona sabauda. Lo stesso anno Vittorio Emanuele I parifica la nobiltà genovese a quella sarda nell'ammissione agli uffici pubblici, alle grandi cariche e agli impieghi di corte. Il problema relativo al titolo specifico da attribuire a questa nobiltà, già compartecipe della sovranità della Repubblica aristocratica e, dunque, profondamente diversa dalla nobiltà vassalla del resto del Regno, non viene risolto ma affrontato caso per caso.

Accade, così, che non pochi nobili genovesi si vedano attribuire in Regie Provvisioni (*de facto*) il titolo di Marchese, mentre coloro che si rivolgono allo Stato per chiedere il riconoscimento (*de jure*) del titolo marchionale derivante dall'iscrizione al *Liber Nobilitatis* riportino un reciso diniego. Un eventuale riconoscimento del titolo marchionale viene, infatti, subordinato ad alcune condizioni purtroppo non verificate: il governo di S.M. succeduto a quello repubblicano non può riconoscere alla nobiltà genovese altri titoli che quelli già ammessi dal precedente governo, ma questo non consentiva alcuna denominazione di dignità feudale e distingueva *ab antiquo* con il solo titolo di *Nobilis januensis* chi partecipava alla cosa pubblica.

Nessun documento prova, poi, l'avvenuto conferimento del titolo marchionale ai nobili genovesi da parte di Carlo V: il *vos omnes marchiones appello*, che la tradizione vuole pronunciato dal Sovrano in Genova, avrebbe d'altro canto significato un'inaccettabile affermazione di diritti imperiali sulla città.

Mai, infine, il Governo di S.M. o la Regia Camera riconobbero ai nobili genovesi il titolo di Marchese: valga il caso del Gran Ciamberlano di S.M., Ippolito Spinola, di famiglia pari alle più illustri d'Europa per antichità e nobiltà, sempre qualificato *Cavaliere* cioè *Nobile*, con gli impliciti pregiudizi evidenziati in premessa.

Altra considerazione alla base di tale orientamento negativo, è il gran numero di persone cui si dovrebbe concedere il titolo marchionale, tra le quali molte sprovviste di sostanze idonee a mantenere con decoro tale onore.

Dopo la pubblicazione del R.D. 15 luglio 1889 sulle iscrizioni d'ufficio nei registri della nobiltà del Regno, al fine di effettuare una ricognizione dei nobili liguri da inserire in esso, viene nominata una Commissione governativa composta da autorevoli studiosi quali Staglieno, Desimoni e Belgrano. Essi non possono che giustificare l'assunzione di fatto del titolo marchionale con la *consuetudine* di usare detto titolo al di fuori dei domini della Repubblica, quando i nobili genovesi, pesantemente condizionati dalle gerarchie feudali, vogliono far valere la propria dignità. Dopo lungo studio, pertanto, giungono alle conclusioni che né storicamente né giuridicamente compete ai nobili genovesi il titolo marchionale; che, infatti, la Consulta mai riconosce loro il titolo di Marchese in quanto tali ma solo a coloro che lo ripetono da atto d'investitura feudale o da speciali diritti derivanti da concessione; che, tuttavia, dopo il 1815 la nobiltà genovese, già sovrana, è venuta a trovarsi in uno stato di inferiorità rispetto alla restante nobiltà del Regno; che, dunque, ragioni di convenienza consigliano una sanatoria di tale situazione ad opera dell'autorità regia: ciò porta al R.D. 18 dicembre 1889 che, autorizzando la Consulta a proporre il riconoscimento per D.P.C.M. del titolo di Marchese ai primogeniti dei Patrizi Genovesi, commette altro grossolano errore, applicando una norma di carattere feudale a una nobiltà civica che nelle proprie legislazioni non conosce distinzioni di primogenitura. Il successivo D.P.C.M. 30 aprile 1890, infatti, ammetterà implicitamente che prima del 1889 il Re attribuiva il titolo di Marchese ai Patrizi genovesi ultrogeniti, pur giustificandolo con l'elevata posizione sociale degli stessi.

Ecco come noi, oggi, conosciamo i Giustiniani *Patrizi Genovesi e Marchesi* e non *Nobili di Genova e Principi di Chio*, titoli che, formalizzati secondo i canoni del diritto nobiliare, avrebbero più autenticamente espresso il valore storico e il ruolo incarnato da questa famiglia nel corso dei secoli, e sarebbero stati, dunque, maggiormente corrispondenti all'ideale nobiliare inteso non quale privilegio fine a se stesso o fatto meramente onorifico ma quale espressione di Tradizione e

dell'operato socio-politico-economico di un ceto dirigente del quale i Giustiniani furono autorevole parte.